



## **LA DIRIGENTE**

VISTO il D. Lgs. 16/06/1994, n. 297 (“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”) e successive modificazioni;

VISTO la Legge 03/05/1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, e successive modificazioni;

VISTO il D.M. n. 123 del 27 marzo 2000, Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9, della Legge del 3 maggio 1999, n. 124;

VISTO il D. Lgs. 165/01 e successive modificazioni;

VISTO il D.L. 03/07/2001, n. 255, convertito con Legge 20/08/2001, n. 333;

VISTA la Legge 04/06/2004, n. 143, ed in particolare l’art. 1 “Disposizioni in materia di graduatorie permanenti”;

VISTA la Legge 27/12/2006 n. 296, e successive modificazioni, in particolare l’art. 1 comma 605, che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;

VISTA la Legge n.107/2015 e successive modificazioni;

VISTA l’art. 4 del D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 96/2018;

VISTO l’art. 1 quinquies del D.L. n. 126/2019;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/96/CE”;

VISTO il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati



**Ministero dell'Istruzione e del merito**  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria*  
*Ufficio IV – Ambito Territoriale di Terni*

---

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) così come recepito dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017;

VISTA la nota D.G.P.E.R., prot. n. 45988, del 17/10/2018 con la quale l'Amministrazione centrale richiama gli "... Adempimenti degli Uffici ex art. 4, commi 1 e 1-bis del D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/2018";

VISTA la successiva nota D.G.P.E.R., prot. n. 47743, del 29/10/2018, con la quale la stessa Amministrazione centrale precisa "... che ogni adempimento esecutivo relativo al contratto di lavoro deve essere preceduto dal prodromico provvedimento di depennamento dalle relative graduatorie ad esaurimento ...";

VISTO il D.M. n. 374 del 24/4/2019 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia, valevoli per il triennio 2019/2022;

VISTO il Decreto di questo Ufficio prot. n. 360 del 24/07/2019, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, nonché le successive rettifiche ed integrazioni;

VISTA la Nota del Ministero dell'Istruzione n. 709 del 20/05/2020 avente ad oggetto "Applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenze";

VISTO il D.M. n. 36 del 23/06/2020 recante termini e modalità per la presentazione delle domande di scioglimento della riserva per coloro che risultano già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, per l'acquisizione dei titoli di specializzazione per il sostegno e la presentazione dei titoli di riserva per coloro che risultano già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento;

VISTO il Decreto di questo Ufficio prot. n. 241 del 24/07/2020 con il quale sono state aggiornate e pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/2021;



**Ministero dell'Istruzione e del merito**  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria*  
*Ufficio IV – Ambito Territoriale di Terni*

---

VISTO il Decreto di questo Ufficio prot. n. 325 del 09/07/2021 con il quale sono state aggiornate e pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022;

VISTO il D.M. n. 60 del 10/03/2022 di Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;

VISTO il Decreto di questo Ufficio prot. n. 335 del 20/05/2022 con il quale sono state aggiornate e pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente di ogni ordine e grado per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025;

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 835 del 28/11/2016 con il quale si è proceduto, sulla base dell'Ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 6082/2016 (R.G. n.9776/2016), all'inserimento con riserva nelle GAE per la provincia di Terni della Scuola dell'Infanzia e Primaria – tra gli altri – della docente di cui all'allegato elenco;

TENUTO CONTO che i predetti inserimenti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento sono stati disposti con espressa riserva di procedere all'immediato depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui la trattazione di merito fosse stata favorevole all'Amministrazione;

VISTO il decreto del TAR Lazio sez. Terza Bis n. 6043 del 29/07/2022, sul ricorso n. 9776/2016 proposto, tra gli altri, dalla docente in allegato elenco, che dichiara l'estinzione del ricorso per compiuta perenzione, ai sensi dell'art. 82 c.p.a.;

RITENUTO, pertanto, di dover dare esecuzione al suindicato decreto del Tar Lazio sez. Terza Bis n. 6043 del 29/07/2022;

ACCERTATA la necessità, se non già cancellati per altra ragione, di dare puntuale adempimento con la cancellazione dalle GaE della provincia di Terni, dei ricorrenti destinatari di sentenze di rigetto o destinatari di provvedimenti comunque dichiarativi di estinzione del giudizio per perenzione del ricorso ai sensi degli artt. 82 e 83 c.p.a., con conseguente caducazione automatica di tutti gli effetti riconducibili alle misure cautelari accordate;



## **DECRETA**

Art. 1 – Per quanto esposto in premessa ed alla luce della normativa citata, è depennata, se non già cancellata per diversa ragione, con effetto immediato e retroattivo, dalle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) della Scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria della Provincia di Terni e dai correlati elenchi per il sostegno, la docente di cui all'allegato elenco che è parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 – Per l'effetto di quanto disposto al precedente art. 1) è annullato il provvedimento prot. n. 835 del 28/11/2016 dello scrivente Ufficio con il quale è stato disposto l'inserimento con riserva della ricorrente di cui all'allegato elenco nelle GAE della scuola di infanzia e/o della scuola primaria della provincia di Terni.

Art. 3 – Qualora la docente di cui all'art. 1 risulti nominata dalle graduatorie ad esaurimento o dalla correlata graduatoria d'istituto di prima fascia, i Dirigenti scolastici delle Istituzioni interessate, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 87/2018 convertito in legge e successive modifiche ed integrazioni, provvederanno alla risoluzione immediata, degli eventuali contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato o a tempo determinato fino al 31.08.2024, trasformando i predetti contratti in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30.06.2024, secondo quanto disposto dall'art. 1 quinquies del D.L. n. 126/2019.

L'eventuale contratto a tempo determinato fino al 30.06.24 cesserà alla sua naturale scadenza.

Il medesimo Dirigente scolastico provvederà, altresì, ad apportare le relative modifiche anche sul portale SIDI e a dare formale comunicazione a questo Ufficio del compiuto adempimento.

Art. 4 - I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche, ove la docente in elenco citata risulti attualmente inseriti con riserva nelle Graduatorie d'Istituto di I fascia, provvederanno al depennamento della stessa.

Il presente provvedimento non comporta alcun effetto su eventuali supplenze da GPS nonché su contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati a seguito di individuazione da graduatorie concorsuali ordinarie e straordinarie.

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento nei termini e secondo la normativa vigente.



**Ministero dell'Istruzione e del merito**  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria*  
*Ufficio IV – Ambito Territoriale di Terni*

---

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dello scrivente Ufficio - sezione Albo istituzionale on line.

**LA DIRIGENTE**  
**Dott.ssa Gilda Giancipoli**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.*

*Alla Docente interessata per il tramite dei DS delle Istituzioni scolastiche di servizio/titolarità*  
*Ai Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado della provincia di Terni – LORO SEDI*  
*All'Albo e al sito web istituzionale [terni.istruzione.umbria.gov.it](http://terni.istruzione.umbria.gov.it)*  
*e p. c.*  
*All'USR per l'Umbria – Ufficio I*  
*Alle OO.SS. Comparto Scuola – LORO SEDI*